

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 51. Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Santino Adamo Loddo, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al personale che partecipa alla missione denominata EUPM, di cui al comma 3, e al personale che partecipa alla missione denominata EUPOL *Proxima*, di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'Accordo approvato dal Consiglio dell'Unione europea (2003/C 321/02), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 31 dicembre 2003, relativo allo statuto dei militari e del personale civile, in quanto recepito dallo Stato italiano.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 6. Folena, Buffo, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pisa, Pinotti, Crucianelli, Cabras, Ranieri, Sereni, Spini, Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, Ruzzante.

Al comma 5, sostituire le parole: euro 7.282.927 con le seguenti: euro 1.820.730.

4. 8. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Interventi straordinari in aree contaminate*). — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio collabora con il Comitato di valutazione post-bellica dell'UNEP.

2. D'intesa con i Ministeri della salute, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero degli esteri promuove un'iniziativa internazionale per il monitoraggio, la bonifica e la messa in sicurezza delle aree colpite da armamenti ad uranio impoverito e per lo studio e l'informazione sugli effetti dell'utilizzo di armamenti ad uranio impoverito sui contingenti militari italiani che sono stati chiamati ad operare in tali aree.

3. Per le finalità di cui al comma 2, si tiene conto anche dei dati raccolti dalle Commissioni istituite dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 050. Molinari, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Tonino Loddo, Spini, Minniti, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Santino Adamo Loddo, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tannoni.

ART. 6.

(Trattamento assicurativo).

Al comma 1, dopo le parole: della missione aggiungere le seguenti: di pace.

6. 50. Mussi.

ART. 9-bis.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

Sopprimerlo.

9-bis. 1. Rizzo, Armando Cossutta, Verdone.

Al comma 1, dopo la parola: difesa aggiungere le seguenti: , esclusivamente nel quadro di una gestione ONU della transizione.

9-bis. 50. Grandi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusivamente nel quadro di una gestione ONU della transizione.

9-bis. 51. Grandi.

ART. 12.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

12. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: agli articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4 con le seguenti: al presente decreto.

12. 2. Minniti, Molinari, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

Sopprimere il comma 1.

***12. 3.** Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

***12. 50.** Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole da: , commi 2 e 3, fino a: articolo 9 con le seguenti: si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

12. 51. Vigni.

Sopprimere il comma 2.

12. 5. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero nei territori indicati, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al comma 2.

12. 6. Melandri, Folena, Sciacca, Calzolaio, Fumagalli, Pisa, Pinotti, Crucianelli, Cabras, Ranieri, Sereni, Spini, Angioni, Lumia, Luongo, Rotundo, Ruzzante.

Al comma 4, sostituire le parole: commi 1, 4 e 5 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 5.

12. 7. Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. Non è punibile il militare che rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

12. 01. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spina, Pisa, Cento, Cima, Zanella, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. Gli appartenenti alle Forze armate impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni e operazioni militari non finalizzate alla difesa del territorio nazionale possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili di ingaggio e il contesto operativo della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'arma di appartenenza o congedandosi.

12. 050. Deiana, Mantovani, Giordano, Bertinotti, Russo Spina, Titti De Simone, Valpiana, Vendola, Alfonso Gianni, Mascia, Pisa, Cento.

ART. 13-ter.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al personale militare o civile impiegato in missioni all'estero o in strutture nel territorio nazionale nelle quali è possibile un rischio di contaminazione da radiazioni di uranio impoverito o da altre sostanze inquinanti dannose, è fatto obbligo di usare tutti gli strumenti necessari atti a proteggersi ed evitare il contatto, l'inalazione o l'ingestione di sostanze radioattive o tossiche. Al predetto personale sono fornite tutte le informazioni sui rischi che corrono e le istruzioni per l'uso corretto del materiale di prevenzione.

1-ter. Il ministro della salute, di concerto con i ministri della difesa e dell'am-

biente e della tutela del territorio, promuove controlli sul personale militare e civile impiegato in missioni all'estero dove sono presenti rischi di contaminazione da uranio o da agenti nocivi; predispone, inoltre, immediate ricerche sugli effetti derivanti dall'uso dell'uranio impoverito, predisponendo di conseguenza adeguate misure per la prevenzione e la cura.

1-quater. È istituito, presso il Ministero della salute, un fondo per sostenere le spese mediche del personale, di cui al comma 1-bis, affetto da patologie correlate alla contaminazione da uranio o da altre sostanze nocive. La dotazione del fondo è fissata in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13-ter. 50. (nuova formulazione) Cima, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Boato, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti al personale impegnato nelle varie condizioni di impiego operativo nelle missioni internazionali dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, il Ministero della difesa si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari, standardizzandone l'attività e predisponendo apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute » al quale per l'anno 2004 sono assegnati 50 milioni di euro.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

13-ter. 57. Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Tanoni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR e dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei teatri operativi all'estero dove hanno operato contingenti militari italiani per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione al lavoro svolto dalla commissione istituita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'anno 2000.

1-ter. La commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 dicembre 2004.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter. 52. Calzolaio, Molinari, Spini, Minniti, Giovanni Bianchi, Santino Adamo Loddo, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR e dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito sui teatri operativi al di fuori dei confini nazionali dove hanno operato contingenti militari italiani per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004.

1-ter. La commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 dicembre 2004.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter. 53. Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR e dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei teatri operativi all'estero dove hanno operato contingenti militari italiani per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione al lavoro svolto dalla commissione istituita dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nell'anno 2000.

1-ter. La commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 dicembre 2004.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter. 54. Calzolaio, Molinari, Spini, Minniti, Giovanni Bianchi, Santino Adamo Loddo, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una commissione scientifica con

esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR e dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito sui teatri operativi al di fuori dei confini nazionali dove hanno operato contingenti militari italiani per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004.

1-ter. La commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 dicembre 2004.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter. 55. Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Tanoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Fino alla conclusione dello studio previsto dal comma 1, i militari italiani sono dislocati, nel rispetto del principio di precauzione, fuori dalle zone a rischio per la salute, tranne che per interventi di emergenza di natura sanitaria.

13-ter. 56. Grandi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute » al quale per l'anno 2004 sono assegnati 50 milioni di euro.

1-ter. All'onere di cui al comma **1-bis** si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

13-ter. 1. Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Tanoni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

ART. 13-quater. (*Tutela sanitaria del personale militare*). — 1. Al direttore generale della sanità militare, nell'esercizio delle sue funzioni, è attribuita l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare.

2. L'azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza armata, della sanità militare.

3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, con particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente pato-

gene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo speciale per la tutela della salute », al quale, per l'anno 2004, sono assegnati 50 milioni di euro.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter. 01. Molinari, Minniti, Calzolaio, Spini, Giovanni Bianchi, Cabras, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Tanoni, Sereni, Angioni, Lumia, Santino Adamo Loddo, Luongo, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

ART. 13-quater. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto obbligo al Ministero della difesa di assicurare il proprio personale, facente parte a qualsiasi titolo di contingenti militari che partecipino a missioni all'estero, mediante specifiche polizze atte a garantire senza nesso di causalità i rischi da malattia e decesso, nonché ogni spesa connessa e conseguente, prevedendo anche l'estensione del periodo di copertura ai dieci anni successivi alla data di rientro dei soggetti interessati dalle operazioni svolte fuori dal territorio nazionale.

2. Alle famiglie dei militari ammalati o deceduti, anche senza vincolo di causalità, successivamente alla partecipazione a missioni all'estero svoltesi dal 1° gennaio 1990

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può essere concesso dal Ministro della difesa, previa domanda, un contributo a titolo straordinario, rapportato alla gravità dell'evento ed alle condizioni economiche familiari, nonché alle spese sostenute, entro il limite massimo di 100.000 euro per singolo intervento.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi precedenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno in corso, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata al successivo articolo 15.

13-ter. 02. Ostillio.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

ART. 13-*quater*. (*Monitoraggio ambientale*). — 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con i Ministri della difesa e della salute, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo presente nei teatri operativi all'estero dove hanno operato o operano contingenti militari italiani.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter. 050. Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Molinari, Cima, Cabras, Carboni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Maurandi, Melandri, Ranieri, Sereni,

Angioni, Lumia, Luongo, Tanoni, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

ART. 13-*quater*. (*Monitoraggio ambientale*). — 1. Il Ministro della difesa, di intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e degli affari esteri, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo presente nei teatri operativi all'estero dove hanno operato o operano contingenti militari italiani.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter. 051. Molinari, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Cima, Cabras, Carboni, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Maurandi, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Tanoni, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

ART. 13-*quater*. (*Monitoraggio ambientale*). — 1. Il Ministro degli affari esteri, di intesa con i Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, predispone una ricerca, entro il 2004, sul livello di radioattività delle acque e del suolo presente nei teatri operativi all'estero dove hanno operato o operano contingenti militari italiani.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter. 052. Fumagalli, Calzolaio, Giovanni Bianchi, Spini, Minniti, Cima, Cabras, Molinari, Carboni, Crucianelli,

Folena, Maurandi, Melandri, Ranieri, Sereni, Angioni, Lumia, Luongo, Tannoni, Pinotti, Pisa, Rotundo, Ruzzante, Santino Adamo Loddo.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

Sopprimerlo.

15. 1. Rizzo, Armando Cossutta, Vertone.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

